

DISCIPLINARE DI GARA

Trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con urgenza, su piattaforma CONSIP, per un importo complessivo pari ad € 86.730,00 oltre IVA ed oneri, con lo Studio di Architettura dell'Arch. Maria Lina Gennusa per l'affidamento della **progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e sicurezza in fase di progettazione**: adeguamento igienico sanitario, adeguamento impianto elettrico, rifacimento ex novo impianto di riscaldamento e climatizzazione a pompa di calore, rete dati, di porzione dei locali siti in Palermo via P.pe di Belmonte n. 105 secondo piano, adibito in locazione alla FONDAZIONE ITS ALESSANDRO VOLTA NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DI PALERMO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TECH-LAB 4.0 FOR BIOMED & BIOTECH, FINANZIATO CON FONDI PNRR - LINEA PNRR M4. C1 – 1.5 “SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)” – AZIONE “POTENZIAMENTO LABORATORI ITS ACADEMY”.

PROGETTO TECH-LAB 4.0 FOR BIOMED & BIOTECH

Codice M4C1I1.5-2023-1002-P-26553

CUP G74D23000940006

1

ART. 1 - Condizioni generali

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è affidato dalla Stazione Appaltante ed accettato in solido dal legale rappresentante dell'Operatore Economico affidatario. Esso sarà adempiuto sotto le direttive della FONDAZIONE ITS ALESSANDRO VOLTA NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DI PALERMO (di seguito, anche solo "Fondazione").

L'Operatore Economico svolgerà l'incarico in stretta collaborazione col Responsabile Unico del Procedimento – Dott.ssa Maria Pensabene – la quale assume anche la funzione di Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC), dal quale riceverà eventuali istruzioni circa l'esecuzione delle proprie mansioni e sarà soggetto all'applicazione di tutte le disposizioni normative in materia di lavori pubblici.

Per le mansioni di che trattasi, l'Operatore Economico dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023, sotto la responsabilità degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. L'intera attività dovrà sottostare, comunque, a tutte le altre disposizioni che impartirà la stazione Appaltante, tramite il Responsabile del Procedimento, al quale dovranno pervenire tutte le comunicazioni che l'affidatario riterrà di inviare.

Il servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle



norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti da tutti gli atti di gara.

ART. 2 - Oggetto dell'incarico

L'incarico, oggetto dell'affidamento in parola, è finalizzato all'espletamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contabilità: adeguamento igienico sanitario, adeguamento impianto elettrico, rifacimento ex novo impianto di riscaldamento e climatizzazione a pompa di calore, rete dati, di porzione dei locali siti in Palermo via P.pe di Belmonte n. 105 secondo piano, adibito in locazione alla FONDAZIONE ITS ALESSANDRO VOLTA NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DI PALERMO, FINANZIATO CON FONDI PNRR - LINEA PNRR M4. C1 – 1.5 "SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)" – AZIONE "POTENZIAMENTO LABORATORI ITS ACADEMY.

ART. 3 – Valore e Durata dell'incarico

Il valore a base d'asta della presente procedura ammonta ad € 86.730,00 oltre IVA ed altri oneri.

I servizi di cui al presente affidamento dovranno essere svolti entro il 12 febbraio 2024, giusto art. 4 "Termini e modalità per l'esecuzione dei servizi" del Capitolato Tecnico e seguendo le indicazioni del Responsabile Unico del procedimento (da qui in avanti detto "RUP").

L'offerta dovrà pervenire **entro e non oltre il giorno 9 febbraio ore 10:00**.

ART. 4 - Modalità di svolgimento dell'incarico dalle parti

I servizi richiesti nel presente disciplinare, sono infungibili e rigorosamente personali. All'Operatore Economico, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare.

L'Operatore Economico nell'espletamento dell'incarico è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, nonché della deontologia professionale.

È, altresì, obbligato all'osservanza della normativa vigente in materia e delle norme tecniche di cui alle leggi, decreti e circolari, che disciplinano specificatamente l'oggetto del presente incarico, vigenti al momento dell'espletamento delle prestazioni professionali e la cui

2



applicazione sia obbligatoria o, anche, solo opportuna, al fine della migliore tutela dell'interesse dell'amministrazione procedente.

Resta a carico dell'Operatore Economico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici ed agli organi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di sostituire l'Operatore Economico incaricato, qualora il lavoro non proceda in maniera idonea per negligenza dello Stesso, senza che questi possa richiedere alcun compenso oltre quello maturato nel rispetto dell'art. 5 del presente disciplinare e ogni altro onere, per mancato utile. L'incarico affidato non instaura alcun rapporto di pubblico impiego con l'Amministrazione.

L'Operatore Economico incaricato deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento delle attività e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, con particolare attenzione agli aspetti interferenziali derivanti dai "Piani delle indagini".

L'Affidatario è tenuto ad informare il RUP circa le varie fasi di svolgimento delle prestazioni e da consentire tutte le verifiche circa il regolare e proficuo svolgimento.

3

ART. 5 - Modalità di presentazione dell'offerta

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma CONSIP.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

busta A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

busta B – Contiene OFFERTA ECONOMICA

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive e alternative.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Le predette buste dovranno contenere quanto segue, presentando solo documenti in formato PDF firmati digitalmente e non come archivio digitale firmato digitalmente:

Busta A – Documentazione amministrativa



Deve essere presentata domanda compilata in base alle indicazioni contenute nello schema allegato al presente atto. Il documento deve essere presentato in formato pdf e firmato digitalmente.

Documenti:

- A.01) Dichiarazione di impegno e di possesso dei requisiti (Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale).
- A.02) Protocollo di legalità (Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale).
- A.03) Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari (Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale).
- A.04) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale).
- A.05) Dichiarazione Antiriciclaggio (Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale).
- A.06) PASS-OE, rilasciato dall'A.N.A.C., previa registrazione on line al servizio FVOE sul sito web dell'Autorità (www.autoritalavoripubblici.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa in sede di gara mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS. (Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale).
- A.07) La dichiarazione dell'Operatore Economico che, in caso di aggiudicazione dell'affidamento, rilascerà fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.53 del D. Lgs. n. 36/2023 e s. m. i., in favore della Stazione appaltante. L'importo della cauzione definitiva è riducibile secondo gli abbattimenti cumulativi ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. al quale si fa espresso rinvio. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti - Consorzi Ordinari costituendi – Rete di Imprese prive di soggettività giuridica, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo, al Consorzio o alla Rete di Imprese. (Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale).
- A.08) Domanda di partecipazione (Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale);
- A.09) DGUE (Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale);
- A.10) Dichiarazione Titolare Effettivo (Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale);
- A.11) Dichiarazione rispetto principi DNSH e check list DNSH (Il documento deve essere

sottoscritto con firma digitale);

A.12) Dichiarazione del pantouflage (Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale);

A.13) Dichiarazione anticorruzione (Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale);

A.14) Dichiarazione ex art. 47 D.L.77/2021 ex 42 comma 2 (Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale)

Busta B – Offerta economica

Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l'esclusione, il modello offerta generato dal sistema.

L'offerta sopraindicata, sottoposta ad imposta di bollo, deve essere successivamente firmata digitalmente dal legale rappresentante e/o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa. Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente Offerta Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale.

L'Operatore Economico dovrà formulare l'importo offerto a ribasso rispetto alla base d'asta ivi indicata. L'imposta di bollo di importo pari a € 16,00 potrà essere assolta in modalità virtuale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 642 del 1972, o tramite l'utilizzo del modello F23 oppure tramite l'utilizzo della tradizionale marca da bollo siglata ed apposta sul documento scansionato e firmato digitalmente.

Non saranno ammesse offerte pari a euro 0,00000.

Il prezzo offerto deve restare fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

L'Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale e presentato in formato PDF.

ART. 6 - Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 7 - Modalità di pagamento



I pagamenti sono effettuati, a completamento del servizio, di norma, entro 60 giorni dalla data di arrivo delle fatture. A tale scopo si intendono pervenute il 15 del mese tutte le fatture protocollate tra il 1° ed il 15° giorno del mese stesso, il 30 del mese tutte le fatture protocollate tra il 15° e ultimo giorno del mese stesso.

ART. 8 - Riservatezza, coordinamento, astensione

L'Operatore Economico è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

L'affidatario è, altresì, responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza e conservazione e salvaguardia. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa all'affidatario incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della Stessa.

L'Operatore Economico deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza. I servizi devono essere svolti in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; l'affidatario incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo all'operatore economico individuato di redigere la verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, strutturale, progettazione di fattibilità tecnico e alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni.

Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto. Con la sottoscrizione del contratto l'affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle

condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D. Lgs. 196/2003e s.m.i..

ART. 9 - Tempo utile, ritardi e penalità

L'affidatario del Servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate. Le prestazioni dovranno essere compiute entro e non oltre il 12 febbraio 2024. La Fondazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste. Rispetto alla data suindicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna degli elaborati/documentazione previsti dal presente capitolato e non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale, ai sensi dell'art. n. 126 del D. Lgs 36/2023, pari al 0,5 per mille dell'importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale: ove le penali superino tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. La rifusione delle spese sostenute dalla Fondazione per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'affidatario, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'affidatario successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata. L'affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto. L'affidatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

7

ART. 10 - Proprietà delle risultanze del servizio

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

ART. 11 - Adempimenti per la stipula del contratto



Con la comunicazione di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, viene richiesto all'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto di pertinenza con ciascuna delle Amministrazioni aderenti, la seguente documentazione da trasmettere nell'immediatezza:

- a) L'affidatario dovrà produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie. Una garanzia definitiva, con le modalità previste ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 53, del D. Lgs. n. 36/2023 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per eventuali inadempimenti derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento.
- b) L'affidatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante anche una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all'espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi con massimale non inferiore a 500.000. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un



periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Ai sensi degli art. 53, del D. Lgs. 36/2023, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell'affidatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. L'affidatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate, incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell'affidatario verificatisi presso il luogo del servizio.

ART. 12 - Modifica del contratto - estensione o riduzione dell'appalto

Nel corso del rapporto contrattuale la Fondazione, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità.

Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere



autorizzate da Responsabile Unico del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante, a norma di quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 12 del predetto articolo, ove in corso di esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni da svolgere, l'affidatario sarà obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario. Al di là di tale limite l'affidatario avrà diritto alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva comunque la facoltà di non dar corso al servizio di Progettazione, qualora per qualunque causa si renda ciò necessario. In tal caso nulla è dovuto all'affidatario del servizio, se non le competenze effettivamente maturate per i servizi prestati fino a quel momento.

È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'amministrazione. Tale clausola viene prevista ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, i pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati mediante bonifico bancario. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche anche non in via esclusiva. L'affidatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità, dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n.136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena- tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 14 - Fatturazione

Ai sensi dell'art.3, comma 7), Legge 136/2010, l'Operatore Economico ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209) a 213) della Legge n.244/2007 e ss.mm.ii. e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n.55, la fattura deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante esclusivamente informato elettronico, attraverso il Sistema di



Interscambio (SDI).

ART. 15 - Stipula contratto

Gli originali della fattura dovranno essere così intestati:

FONDAZIONE ITS A. VOLTA NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DI PALERMO

Sede Legale Passaggio dei Picciotti, 1 – 90123 Palermo

Codice fiscale 97342540826

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la fattura elettronica emessa verso la P.A. devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 13 agosto 2010.

ART. 16 - Spese

Le spese, imposte e tasse conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto - disciplinare sono a totale carico dell'Operatore Economico.

ART. 17 - Recesso

La Stazione Appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso, da comunicarsi all'affidatario mediante posta certificata (PEC), come da Disciplinare di gara.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni e venga incaricato della gestione degli affari della Studio professionale;
- b) qualora l'affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di lavori e appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'affidatario medesima;
- c) qualora l'affidatario o taluno dei componenti l'ATP o l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per



delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e da regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ.

ART. 18 - Risoluzione

L'affidamento potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento previsti dall'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Codice, costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- mancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato, nei termini previsti;
- inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto.

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Affidatario il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto. Ai sensi dell'art. 110 del Codice la stazione Appaltante potrà interpellare

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Interessato in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario Interessato. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

ART. 19 - Danni, responsabilità civile

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto l'affidatario quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del presente Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali adesso riferibili. L'affidatario, per l'esecuzione della prestazione, deve utilizzare attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Stazione Appaltante. Le attrezzature, macchine, ecc. devono essere utilizzate secondo le norme di buona tecnica, contenendo al minimo la rumorosità e nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. L'affidatario, in accordo con la Stazione Appaltante, effettuerà sopralluogo nei luoghi dove si svolgerà il lavoro e verrà informata dei rischi presenti e delle precauzioni da adottare. L'Operatore Economico si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione da adottare, verificate in seguito al sopralluogo di cui dovrà essere redatto verbale. L'affidatario si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi e a segnalare alla Stazione Appaltante eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. L'Operatore Economico in carica deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi della Amministrazione. Lo stesso inoltre è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994.

ART. 20 - Trattamento dati e tutela della privacy



Ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'affidatario è incaricato del trattamento dei dati personali, di cui è titolare la Fondazione.

Nel trattamento dei dati l'Affidatario deve attenersi a quanto disposto dalla legge, anche in materia di attuazione delle misure di sicurezza. L'accesso è autorizzato ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati. Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003n.196 si informa che l'Amministrazione comunale tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. I dati personali acquisiti saranno trattati da Responsabili e Incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Codice presentando richiesta al Responsabile del trattamento. È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto.

ART. 21 - Incompatibilità e codice comportamento

L'Operatore Economico, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L' Operatore Economico si obbliga, nell'esecuzione del presente contratto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione di detti obblighi comporterà per la Stazione Appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la violazione sia ritenuta grave.

ART. 22 - Divieto di cessione del contratto e del credito

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dal D. Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante riconosce all'affidatario la facoltà di cedere tutti/parte dei crediti derivanti dal presente contratto. La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dagli artt.1260 e segg. del codice civile. In ogni caso la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente



in base al presente atto.

ART. 23 - Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente al Giudice Ordinario eleggendo come Foro esclusivo quello di Palermo.

ART. 24 - Rinvio alla legislazione vigente

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rimanda al Capitolato tecnico prestazione, e quanto in esse non espressamente specificato si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Palermo, 3/02/2024

IL Presidente e L.R.
Dott.ssa Maria Pensabene

15

